



**GEOLOCALIZZAZIONE E RENTRI:
IL PUNTO SUI NUOVI ADEMPIMENTI
(23 OTTOBRE 2025)**

Chiara Leboffe

Dal 1° luglio 2025 è aperta la possibilità per adeguarsi all'obbligo di presenza sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi, di SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE

ART. 16-17 DEL DM 59/2023

i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRi, che trasportano rifiuti speciali pericolosi, devono garantire la presenza sui mezzi adibiti a tali trasporti di SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE



La presenza di sistemi di geolocalizzazione conformi alle specifiche **RAPPRESENTA REQUISITO DI IDONEITÀ TECNICA PER MANTENIMENTO ISCRIZIONE CAT. 5 ALBO**



DECRETO DIRETTORIALE n. 253/2024
stabilisce

- **le modalità con cui “i sistemi di geolocalizzazione devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo»**
- **rimanda ad un successivo DD la definizione delle modalità di gestione dei dati dei percorsi degli autoveicoli (modalità di trasmissione al RENTRi e archiviazione);**
- **fissa al 13 febbraio 2027 la data in cui le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili (art. 2, comma 2).**

I sistemi di geolocalizzazione (art. 1 del DD 253/2024) devono:

- **rilevare il percorso** effettuato dall'autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione;
- **registrare la data** in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto;
- **garantire accuratezza** sufficiente nel **rilevamento della posizione** dell'autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che (art. 2 del DD 253/2024) :

- a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
- b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
- c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
- d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.

DELIBERAZIONE ALBO N. 3 DEL 19 DICEMBRE 2024 SU SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE

La **Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024** stabilisce che:

- il requisito di idoneità tecnica deve essere attestato mediante **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** resa dal legale rappresentante secondo il modello riportata all'allegato "A" della Deliberazione;
- l'invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire **dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025**;
- In caso di **mancato invio della dichiarazione sostitutiva: avvio procedimento disciplinare**

La [Circolare Albo n. 2 del 22 maggio 2025](#) ricorda che:

- la **dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato A della Deliberazione Albo n. 3/2024**, necessaria per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli, è **generata automaticamente tramite il sistema AGEST e dovrà essere inviata** — anche mediante l'invio di più istanze distinte, in caso di un parco veicolare composto da più autoveicoli — a partire dal **1° luglio 2025** ed entro il termine ultimo del **31 dicembre 2025**;
- a decorrere dal **1° gennaio 2026**, tale **attestazione** dovrà essere **presentata contestualmente** alla presentazione delle **istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5**, per gli autoveicoli impiegati nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

FAQ dall'Albo Gestori ambientali



circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 2 del 7 novembre 2016



*«..qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare **si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge**».*

Segue..

L. 300/1970, art. 4 comma 2

Post modifiche introdotte con il D.lgs. n. 151/2015, dispone che l'obbligo di sottoscrivere un preventivo accordo sindacale previsto dal comma 1 dello stesso articolo (o in alternativa l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro) non si applichi “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.

MA

Il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è comunque tenuto a fornire ai lavoratori *“adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”*, al fine di poter utilizzare a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro le informazioni raccolte attraverso i dispositivi di geolocalizzazione.

FIR digitale e FIR cartaceo

sito gestito da

con il supporto di



SUPPORTO RENTRI

fir cartaceo



Home

Categorie

+ Iscrizione al RENTRI (10)

Formulari di identificazione dei rifiuti
(20)

Formulari cartacei (12)

Formulari digitali (1)

Modelli formulari (2)

Produzione dei FIR (1)

Indietro

Copia Link

Emissione e gestione del FIR digitale

L'emissione del FIR in formato digitale diventa obbligatoria per gli operatori iscritti al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2026 nei seguenti casi:

- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Cartaceo o digitale ?

L'obbligo in capo al **produttore/detentore** definisce le **modalità** di adempimento da parte di **tutta la filiera**:

- se il **produttore/detentore** è obbligato all'**emissione digitale** del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono **gestire il FIR in formato digitale**.
- se il **produttore/detentore** non è obbligato all'**emissione digitale** del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire **in formato cartaceo per l'intera filiera**.

Dopo il 13 febbraio 2026 **trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità** (cartacea e digitale), in base al produttore.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.